



T R I B U N A L E di L E C C E
SEZIONE COMMERCIALE

Il Giudice delegato

- **Letta** la relazione depositata il 27/1/2024 con la quale la rag. Alessandra Fragola, in qualità di Gestore della crisi nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato n.2/2024, omologata su richiesta di [REDACTED], segnala il sopravvenuto decesso dello stesso, avvenuto il 12/01/2024, come da certificato di morte alla stessa inviato dal legale del ricorrente;
- rilevato che l'art. 35 CCII, nel prevedere, dopo la morte del debitore sovraindebitato, il prosieguo della procedura nei confronti degli eredi fa riferimento alla sola liquidazione controllata (sotto tale profilo equiparata alla liquidazione giudiziale) e non anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- ritenuto, sulla base del principio "*ubi lex voluit, dixit*", che detta norma non possa trovare applicazione nel caso di decesso del debitore successivo all'omologa di ristrutturazione dei debiti del consumatore, trattandosi peraltro di misura ben diversa dalla liquidazione controllata e di norma basata sul versamento periodico di parte del reddito da parte del debitore, cioè su statuizioni non più attuabili dopo il decesso dello stesso;
- letta la relazione conclusiva del Gestore della Crisi depositata il 29/03/2024, nella quale si attesta che i creditori non hanno formulato alcuna osservazione in ordine alla prospettata estinzione della procedura,

P.T.M.

Dichiara la presente procedura estinta per morte del debitore [REDACTED] e ne dispone l'archiviazione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Lecce, lì 3/04/2024

Il Giudice delegato
Dr.ssa Anna Rita Pasca